



**PROGRAMMA DEI CRITERI E DELLE  
PROCEDURE RELATIVI ALLE  
PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA  
ANNO 2007**

**FONDAZIONE • ENASARCO**

**VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA**  
TEL. (+39) 06-5793.1 CALL CENTER (+39) 06-830303  
Codice Fiscale 00763810587

**INDICE**

Assegni per nascita o adozione _____	pag. 2
Assegni per pensionati ENASARCO ospitati in Case di Riposo _____	pag. 3
Assegni funerari _____	pag. 7
Borse di studio _____	pag. 8
Colonie estive marine e montane _____	pag. 13
Erogazioni straordinarie _____	pag. 15
Premi per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia e di previdenza ENASARCO _____	pag. 17
Soggiorno in località climatiche _____	pag. 19
Soggiorni in località termali _____	pag. 23

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI NASCITA O ADOZIONE ANNO 2007

### ART.1 – OGGETTO

Per ogni figlio nato o adottato l'iscritto ha diritto ad un'erogazione da parte della Fondazione di un importo di Euro 420,00.

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso di uno dei requisiti di seguito riportati:

- a. Essere agente titolare di un conto previdenziale che presenti, alla data del 31/12/**2005**, un saldo attivo per versamenti obbligatori non inferiore a Euro 1.250,00, risultante dall'estratto conto esercizio **2005**, incrementato da versamenti esclusivamente obbligatori afferenti agli anni **2004** e **2005**;
- b. Godere della pensione diretta ENASARCO.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, verrà erogata una sola prestazione.

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), sottoscritte dall'avente titolo e corredate dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti la composizione del nucleo familiare, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione) alla Fondazione ENASARCO – Unità Servizi agli Iscritti/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Il diritto alla prestazione decade, qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall'evento.

Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

### ART.2 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI AI PENSIONATI ENASARCO OSPITATI IN CASE DI RIPOSO – ANNO 2007

### ART.1 – OGGETTO

La Fondazione bandisce un concorso annuale per la concessione di n. 25 assegni di Euro 5.200,00, che verranno corrisposti in due semestralità di Euro 2.600,00 ciascuna, in favore dei pensionati ENASARCO, a titolo di contributo per le spese di ospitalità, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre **2007**.

Nell'ipotesi in cui il soggiorno abbia avuto inizio dopo il 1° gennaio ma, comunque, entro il 30 aprile **2007** (termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso) l'importo verrà proporzionalmente ridotto.

Nel caso in cui i posti messi a concorso non vengano totalmente assegnati potranno concorrere per i posti vacanti i/le vedovi/e dei pensionati. In tal caso nello stilare la graduatoria si terrà conto, oltre alle condizioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) del successivo art.2 dello stato di bisogno, dell'età, nonché se lo/la stesso/a sia unico membro del nucleo familiare.

### ART.2 - REQUISITI

Per essere ammessi al presente concorso, gli interessati debbono possedere i seguenti requisiti:

1. Aver superato il 65° anno di età.
2. Usufruire della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente erogata dall'ENASARCO. Saranno considerati pensionati di vecchiaia, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre **2006** ed abbiano esercitato tale diritto presentando alla Fondazione la domanda di pensione entro il 30 aprile **2007**. Saranno, invece, considerati pensionati di inabilità permanente, soltanto coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro la data del 30 aprile **2007**.
3. Non svolgere alcuna attività lavorativa.
4. Percepire un reddito individuale complessivo annuo lordo non superiore a Euro 15.500,00.
5. Aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre **2007**, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, la cui retta risulti a completo carico del richiedente stesso e non soggetta a rimborso parziale o totale da parte di altri enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati.

### ART.3 – DOMANDE

Le richieste, redatte anche sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), sottoscritte dall'avente titolo o da chi lo rappresenti legalmente, corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4, dovranno essere inoltrate, entro il 30 aprile **2007**, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione) alla Fondazione ENASARCO – Unità Servizi agli Iscritti/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

**ART.4 - DOCUMENTAZIONE**

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti:

1. La composizione del nucleo familiare e la data di nascita dell'iscritto;
2. Il reddito complessivo lordo percepito nell'anno **2005**.

Dovrà, inoltre, essere presentata:

3. La dichiarazione della Casa di riposo dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato al richiedente e l'ammontare della retta annua stabilita;
4. La dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), dalla quale risulti che la retta è a completo carico del richiedente e che la stessa non è soggetta a rimborso totale o parziale a carico di altri enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati.

Nell'ipotesi in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più dei citati enti, dovrà precisarne l'entità. In questo caso l'assegno verrà corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ammontare dell'assegno stesso ed il concorso spese erogato da altre istituzioni.

**ART.5 – GRADUATORIA**

Sulla base delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria da utilizzare per la concessione dell'assegno.

La stessa sarà predisposta in funzione della somma dei punteggi attribuiti al reddito ed all'età del richiedente, secondo quanto previsto nelle tabelle (A e B) sotto riportate.

A parità di punteggio complessivo i concorrenti saranno collocati in graduatoria in ordine decrescente di età.

Tabella A: Punteggio Età

Età	Punti
65	5
66	6
67	7
68	8
69	9
70	10
71	11
72	12
73	13
74	14

Tabella B: Punteggio Reddito.

Reddito		Punti
da Euro	a Euro	
0,00	2.334,00	40
<b>2.334,01</b>	3.098,00	39
<b>3.098,01</b>	3.873,00	38
<b>3.873,01</b>	4.648,00	37
<b>4.648,01</b>	5.422,00	36
<b>5.422,01</b>	6.197,00	35
<b>6.197,01</b>	6.972,00	34
<b>6.972,01</b>	7.746,00	33
<b>7.746,01</b>	8.521,00	32
<b>8.521,01</b>	9.296,00	31

Età	Punti
75	15
76	16
77	17
78	18
79	19
80	20
81	21
82	22
83	23
84	24
86	26
87	27
88	28
89	29
90	30
oltre	31

Reddito		Punti
da Euro	a Euro	
<b>9.296,01</b>	10.070,00	30
<b>10.070,01</b>	10.845,00	29
<b>10.845,01</b>	11.362,00	28
<b>11.362,01</b>	11.878,00	27
<b>11.878,01</b>	12.394,00	26
<b>12.394,01</b>	12.911,00	25
<b>12.911,01</b>	13.427,00	24
<b>13.427,01</b>	13.944,00	23
<b>13.944,01</b>	14.460,00	22
<b>14.460,01</b>	14.977,00	21
<b>14.977,01</b>	15.500,00	20

#### ART.6 - ASSEGNAZIONE

La graduatoria stilata, secondo quanto stabilito dal precedente art.5, è approvata dal Consiglio di Amministrazione che proclama i vincitori a cui sono assegnati i contributi.

#### ART.7 - DICHIARAZIONE

I vincitori, alla scadenza di ciascun semestre, dovranno presentare una dichiarazione rilasciata dalla Casa di riposo che attesti l'effettivo godimento del periodo di ospitalità.

#### ART.8 - CONTRIBUTO

Il contributo della Fondazione non potrà superare la spesa totale, realmente sostenuta e regolarmente documentata dal pensionato, per il suo soggiorno nella Casa di riposo.

#### ART.9 - DECESSO

Eventuali importi residui, derivanti da decesso del pensionato o da altra causa connessa alla sua non presenza nella Casa di riposo, intervenuti nel corso del semestre, verranno riaccreditati sul fondo istituito presso la Fondazione ENASARCO.

## **ART.10 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI FUNERARI – ANNO 2007

### ART.1 – OGGETTO

Nel caso di decesso dell'iscritto sarà erogato al coniuge superstite o, in mancanza di quest'ultimo, ai figli minori, nonché ai figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'importo di Euro 1.550,00.

Qualora il coniuge superstite, all'atto del decesso dell'iscritto, risulti separato giudizialmente o consensualmente, l'assegno verrà corrisposto ai figli che si trovino nelle condizioni di cui sopra.

La prestazione è altresì corrisposta, in caso di morte di iscritti celibi/nubili, vedovi, separati o divorziati, al familiare o al coniuge separato o divorziato, che abbia sostenuto le spese per le esequie, previa presentazione di un documento di spesa.

L'assegno non potrà essere superiore alle spese realmente sostenute e documentate.

I requisiti necessari per ottenere la prestazione sono i seguenti:

- a) Anzianità contributiva di almeno due anni, per decessi avvenuti mentre era in corso un rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale;
- b) Anzianità contributiva di cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell'attività;
- c) Titolarità di pensione ENASARCO, indipendentemente dall'avvenuta cessazione dell'attività al momento del decesso.

La prestazione viene concessa su presentazione di una domanda (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), sottoscritta dall'avente titolo o da chi lo rappresenti legalmente, la stessa potrà essere inviata con l'eventuale richiesta di prestazione previdenziale, o, inoltrata a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione) alla Fondazione ENASARCO – Area Istituzionale – Servizio Prestazioni/LIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31- 00154 ROMA, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti:

- La data del decesso;
- Lo stato di famiglia del defunto, all'epoca della morte;
- La data del matrimonio dell'iscritto deceduto con il coniuge superstite;
- Se sia stata emessa o meno sentenza di separazione giudiziale, passata in giudicato o sentenza di separazione consensuale omologata dal Tribunale, ovvero, se sia stata emessa o meno sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Il nominativo dei figli ed il loro stato civile, l'inesistenza di altri figli, oltre a quelli indicati e l'eventuale presenza di figli inabili o interdetti;
- Il nominativo di tutti gli eredi del "de cuius" ed il loro domicilio, qualora non esistano figli.
- Il codice fiscale del richiedente;

Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dalla data del decesso. Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta saranno respinte.

### ART.2 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.

## REGOLAMENTO PER IL CONCORSO BORSE DI STUDIO – ANNO 2007 VOTAZIONI CONSEGUITE NELL’A.S. E/O A.A. 2005/2006

### ART. 1 – OGGETTO

La Fondazione ENASARCO bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 1870 borse di studio, per gli studenti iscritti e frequentanti l’anno scolastico e/o accademico **2006/2007** che concorrano con le votazioni conseguite nell’anno scolastico e/o accademico **2005/2006**, di cui:

- 1) n. 1860 per l’iscrizione e la frequenza a:
  - Corsi di istruzione in Scuole Medie Superiori, statali o riconosciute dallo Stato italiano;
  - Facoltà universitarie riconosciute dallo Stato italiano che rilasciano Diploma di Laurea – ai sensi delle vigenti disposizioni (L. 19/11/1990 n. 341 - L. 15/5/1997 n. 127 art.17 commi 92 e seguenti – D.M. 3/11/1999 n. 509);
  - Corsi universitari di perfezionamento e di specializzazione, riconosciuti dallo Stato italiano.
- 2) n. 10 per la partecipazione a corsi di studio svolti all’estero, aventi una durata non inferiore a 20 giorni, nel periodo da ottobre **2006** a settembre **2007**, organizzati o tenuti esclusivamente da Istituti pubblici o privati riconosciuti.

### ART. 2 - RIPARTIZIONE

Le borse di studio poste a concorso sono ripartite come segue:

1. n. 1.100 da Euro 300,00 ciascuna, per studenti di Istituti o Scuole Medie Superiori di cui:
  - a. n. 400 per gli studenti iscritti al primo anno (graduatoria codice 1);
  - b. n. 700 per gli studenti iscritti ad un anno successivo al primo (graduatoria codice 2).
2. n. 460 da Euro 500,00 ciascuna, per studenti universitari iscritti a Corsi di “Laurea triennale” o di “primo livello” ed a “Master di 1° livello”:
  - a. n. 260 per gli studenti iscritti al primo anno di corso (graduatoria codice 5);
  - b. n. 200 per gli studenti iscritti ad un anno successivo al primo o al “Master di 1° livello” dopo il conseguimento di una Laurea triennale (graduatoria codice 6).
3. n. 300 da Euro 600,00, ciascuna per gli studenti universitari iscritti a Corsi di “Laurea specialistica a ciclo unico” della durata complessiva superiore a tre anni e/o a corsi che al termine del ciclo di studi rilasciano i seguenti titoli successivi alla Laurea triennale:
  - . Master di II° livello;
  - . Laurea specialistica;
  - . Diploma di specializzazione (scuole-corsi);
  - . Dottorato di ricerca.
  - a. n. 100 per gli studenti iscritti al primo anno di corso in assoluto (graduatoria codice 3);
  - b. n. 200 per gli studenti iscritti ad un anno successivo al primo ivi compreso il primo anno di un corso intrapreso dopo il conseguimento di una Laurea triennale e/o specialistica (graduatoria codice 4);

Qualora le borse di studio di cui alle lettere 1), 2) e 3) non siano tutte conferite, il Consiglio di Amministrazione, potrà trasferire quelle non assegnate di un gruppo, in un altro.

4. n. 10 da Euro 800,00 ciascuna, per la partecipazione a corsi di studio svolti all’estero, aventi una durata non inferiore a 20 giorni, nel periodo da ottobre **2006** a settembre **2007**, organizzati o tenuti esclusivamente da istituti pubblici o privati riconosciuti, per studenti iscritti agli Istituti di Istruzione Media Inferiore e Superiore o al primo anno di qualsiasi Facoltà universitaria.

Al concorso sono ammessi anche i partecipanti ed i vincitori delle borse di studio di cui al punto 1) del presente articolo (graduatoria codice 7).

### ART. 3 - PARTECIPANTI

Il concorso è riservato a:

- a. Figli a carico degli agenti che al 31 dicembre, dei due anni precedenti la richiesta abbiano un'anzianità contributiva di almeno 5 anni ed un conto previdenziale che presenti un saldo attivo, per i versamenti obbligatori, non inferiore a Euro 1.600,00. Il suddetto conto dovrà risultare incrementato da versamenti obbligatori afferenti agli anni **2004** e **2005**;
- b. Figli a carico dei pensionati ENASARCO.  
Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre **2006** ed abbiano esercitato tale diritto presentando domanda di pensionamento entro il 30 aprile **2007**. Saranno invece considerati pensionati di inabilità permanente o di invalidità permanente parziale soltanto coloro ai quali la Fondazione ENASARCO ha riconosciuto tale diritto entro il 30 aprile del **2007**;
- c. Orfani dei pensionati ENASARCO;
- d. Orfani degli agenti che avevano acquisito un'anzianità contributiva di 16 anni o, in alternativa, di almeno 5 anni di cui uno nel quinquennio precedente il decesso;
- e. Orfani degli agenti in attività che, al momento del decesso, avevano in corso un rapporto di agenzia o di rappresentanza ed un conto previdenziale presso l' ENASARCO non inferiore a Euro 260,00.

### ART. 4 - REQUISITI

I concorrenti iscritti, agli Istituti di Istruzione Media Superiore (anno integrativo compreso) o al primo anno di qualsiasi Facoltà universitaria all'anno scolastico e/o accademico **2006/2007**, alla data della presentazione della richiesta dovranno aver conseguito, nell'anno scolastico **2005/2006**, una votazione non inferiore a 7/10 nello scrutinio finale, ovvero una promozione alla classe superiore, "senza debito formativo"; per la Licenza Media "buono" e per il Diploma di Scuola Media Superiore 70/100.

La media sarà calcolata escludendo i voti di educazione fisica, condotta, religione o di eventuali materie facoltative.

Non hanno diritto a partecipare coloro che abbiano ottenuto la promozione alla classe successiva contraendo "debito formativo" in una o più materie.

I concorrenti iscritti, nell'anno accademico **2006/2007**, ad un anno successivo al primo del Corso universitario prescelto, o al primo anno di laurea specialistica dopo il conseguimento della laurea triennale, dovranno aver superato tutti gli esami inerenti l'anno accademico precedente, con votazione media non inferiore ai 27/30 ed essere in regola con il piano di studi prescritto, consigliato dalla Facoltà o presentato dallo studente, con il numero minimo di esami previsto.

I concorrenti iscritti, nell'anno accademico **2006/2007**, ad una Scuola di specializzazione o di perfezionamento dovranno essersi laureati nel numero di anni previsti dalla Facoltà di appartenenza - non essere "fuori corso" - ed essersi iscritti alla Scuola di specializzazione nell'anno immediatamente successivo a quello del conseguimento della Laurea.

I concorrenti iscritti, nell'anno scolastico o accademico **2006/2007**, agli Istituti di Istruzione Media Inferiore e Superiore o al primo anno di qualsiasi Facoltà universitaria che partecipano ad un corso di studio svolto all'estero, nel periodo da ottobre **2006** a settembre **2007**, alla data della presentazione della richiesta dovranno aver conseguito, nell'anno scolastico precedente, una votazione non inferiore a 7/10 nello scrutinio finale, ovvero una promozione

alla classe superiore, "senza debito formativo"; per la Licenza Media "buono" e per il Diploma di Scuola Media Superiore 70/100.

#### ART. 5 - ESCLUSIONI

Non possono essere ammessi al concorso:

- a. Laureati iscritti ad un secondo corso di laurea, dopo aver conseguito un titolo universitario a carattere definitivo (cd. laurea specialistica);
- b. Studenti assegnatari di altre borse di studio o di analoghi benefici da parte di altri enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, relativi all'anno scolastico o accademico **2005/2006**;
- c. Studenti universitari che abbiano ottenuto il presalario, nell'anno accademico **2005/2006**;
- d. Studenti universitari ripetenti o fuori corso nell'ambito della propria carriera universitaria e/o all'atto dell'iscrizione all'anno accademico **2006/2007**;
- e. Studenti che, dopo il conseguimento del Diploma di Laurea, non proseguano negli studi;
- f. Studenti iscritti a centri di formazione professionale;
- g. Studenti che, dopo il conseguimento del Diploma di Maturità, non proseguano negli studi;
- h. Studenti ripetenti o che abbiano ottenuto la promozione alla classe successiva contraendo "debito formativo" in una o più materie.

Solo per la partecipazione al corso di studio effettuato all'estero:

5. Studenti assegnatari di altre borse di studio o di analoghi benefici da parte di altri enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, relativi all'anno scolastico o accademico **2005/2006**;
6. Studenti che appartengano a nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, superiore a Euro 37.000,00, nell'anno **2005**.

#### ART. 6 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), sottoscritte dall'iscritto o, in caso di orfano minore, da chi esercita la potestà genitoriale, corredate dalla documentazione di cui al successivo art.7, dovranno essere inoltrate, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione), alla Fondazione ENASARCO – Unità Servizi agli Iscritti/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA, entro i seguenti termini improrogabili:

- 30 aprile **2007**, per le borse di studio di cui ai punti 1), 2), e 3) dell'art.2 del presente Regolamento;
- 30 giugno **2007**, per le borse di studio all'estero, di cui al punto 4) del predetto art.2.

Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

#### ART. 7 – DOCUMENTAZIONE

La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), da cui risulti:

1. La composizione del nucleo familiare, con l'indicazione dei figli a carico.
2. La/le votazione/i riportata/e nell'anno scolastico e/o accademico **2005/2006** come di seguito specificato per:
  - Studenti attualmente iscritti al primo anno della Scuola Media Superiore: la votazione finale dell'esame di Licenza Media.
  - Studenti attualmente iscritti ad un anno successivo al primo della Scuola Media Superiore: le votazioni ottenute in ciascuna materia nello scrutinio finale e la dichiarazione di non

## FONDAZIONE • ENASARCO

aver contratto "debito formativo" e di essere regolarmente iscritti per la prima volta e non essere ripetente.

- Studenti attualmente iscritti al primo anno di un Corso universitario: la votazione finale dell'esame di maturità.
- Studenti attualmente iscritti ad un anno successivo al primo di un Corso universitario ivi compresi i corsi successivi alla laurea triennale: le votazioni riportate in ogni singolo esame sostenuto e la dichiarazione di trovarsi nella condizione di studente regolarmente in corso ed in regola con il piano di studi.

3. L'iscrizione e la regolare frequenza ai corsi scolastici o accademici intrapresi e seguiti nell'anno **2006/2007**;
4. L'indicazione che il candidato non sia assegnatario nell'anno scolastico o accademico **2005/2006** di altra borsa di studio o assegno di presalario;

Solo per i partecipanti alle borse di studio dei corsi svolti all'estero:

5. Un'idonea certificazione, rilasciata esclusivamente dagli Istituti pubblici o privati autorizzati, che attesti l'avvenuta partecipazione dello studente al corso di studio svolto all'estero, come previsto all'art.1 punto 2), il giudizio finale conseguito e la spesa relativa (documentata dalla fattura o dalla copia autenticata della stessa).
6. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), attestante la situazione reddituale complessiva annua lorda del nucleo familiare nell'anno **2005** da cui risulti, altresì, che la retta del corso all'estero non sia soggetta a rimborso parziale o totale da parte di altri enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati.

### ART. 8 – TITOLI DI PREFERENZA

Le borse di studio verranno assegnate secondo una graduatoria di merito; a parità di media dei voti conseguiti, costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza:

1. Lo stato di orfano di entrambi i genitori;
2. Lo stato di orfano di uno dei genitori;
3. L'appartenenza a famiglia numerosa, verranno presi in considerazione il numero dei figli a carico all'atto della domanda;
4. L'anzianità di iscrizione all'ENASARCO dell'agente o del pensionato.

Per ogni nucleo familiare non può essere assegnata più di una borsa di studio. Se due o più componenti risultassero vincitori di borse di studio di pari importo, ne verrebbe assegnata una sola al concorrente che nella graduatoria si sarà classificato nella posizione migliore.

Nel caso in cui le borse di studio fossero, invece, di importo diverso, ne verrebbe assegnata una sola al concorrente più avanti negli studi.

Qualora entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, verrà comunque erogata una sola prestazione.

### ART. 9 – ASSEGNAZIONE

Le borse di studio verranno assegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base della graduatoria stilata dall'Unità Servizi agli Iscritti/PIP che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)) e la modalità per l'acquisizione della prestazione.

Le eventuali contestazioni sugli esiti della graduatoria - che saranno decise con deliberazione del Consiglio di Amministrazione -, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo

raccomandata – a pena di decadenza – entro il 20 febbraio **2008** (fa fede la data del timbro postale di spedizione) alla Fondazione ENASARCO – Unità Servizi agli Iscritti/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA”.

**ART. 10 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. L’interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.



## REGOLAMENTO PER LE COLONIE ESTIVE MARINE E MONTANE - ANNO 2007

### ART.1 – OGGETTO

Le colonie estive vengono organizzate dalla Fondazione ENASARCO con la collaborazione di Centri convenzionati che mettono a disposizione strutture e personale specializzato per il soggiorno dei bambini.

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), sottoscritte dal genitore iscritto o, in caso di orfano minore, da chi esercita la potestà genitoriale, corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4, dovranno essere inoltrate, entro il 30 aprile **2007**, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione), alla Fondazione ENASARCO - Unità Servizi agli Iscritti/PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 ROMA.

Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

### ART.2 – PARTECIPANTI

I figli e gli orfani degli iscritti che alla data di inizio della colonia abbiano compiuto l'età minima di sei anni e non abbiano raggiunto quella massima di dodici, possono partecipare ad un turno di colonia che avrà una durata non inferiore a 14 giorni.

Per ciascun bambino, quale quota di compartecipazione alle colonie, deve essere effettuato un versamento di Euro 100,00 esclusivamente sul c/c n. 77033009 intestato alla Fondazione ENASARCO - Unità Servizi agli Iscritti/PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 ROMA.

### ART.3 – REQUISITI

Le colonie sono riservate esclusivamente a:

- a. Figli degli agenti aventi un'anzianità contributiva di almeno 3 anni alla data del 31/12/**2005**, titolari presso la Fondazione di un conto previdenziale che, al 31/12/**2005**, presenti un saldo attivo, per versamenti obbligatori, non inferiore a Euro 1.250,00, incrementato da versamenti esclusivamente obbligatori afferenti agli anni **2004** e **2005**;
- b. Figli dei pensionati ENASARCO;
- c. Orfani degli agenti che al momento del decesso avevano in corso un rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale ed un conto previdenziale presso l'ENASARCO non inferiore a Euro 300,00.

### ART.4 – DOMANDE

Le domande, oltre alla ricevuta di versamento, dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), da cui risulti la composizione del nucleo familiare.

### ART.5 – DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Alla lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, sarà allegata una scheda sanitaria che dovrà essere compilata, in ogni sua parte, dal medico curante.

La stessa dovrà essere consegnata direttamente al personale specializzato della colonia assegnata, al momento della presentazione dei bambini, il giorno di inizio del turno.

### **ART.6 – MODALITA'**

I bambini ammessi dovranno presentarsi, accompagnati, alla sede della colonia assegnata, nella mattinata del giorno d'inizio del turno, muniti di:

- a. Lettera d'ammissione rilasciata dalla Fondazione ENASARCO;
- b. Corredo effetti personali previsto per ciascuna colonia;
- c. Scheda sanitaria compilata, in ogni sua parte, dal medico curante, come da precedente art.5.

I bambini sprovvisti di quanto elencato ai punti a), b) e c), non potranno essere accolti nella colonia.

### **ART.7 – QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE**

Le quote di compartecipazione verranno restituite esclusivamente se:

1. Il bambino non è stato ammesso a fruire della prestazione;
2. E' pervenuta alla Fondazione, almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno di colonia assegnato, la comunicazione di rinuncia;
3. Il bambino non può partecipare al turno di colonia assegnato, a causa di ricovero ospedaliero o di malattia infettiva. In entrambi i casi la rinuncia, documentata da certificato ospedaliero o dall'Ufficiale Sanitario, potrà pervenire alla Fondazione anche oltre il 20° giorno precedente l'inizio del turno.

### **ART.8 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE EROGAZIONI STRAORDINARIE ANNO 2007

### ART.1 – OGGETTO

Il Presidente della Fondazione, sentito il Direttore Generale, è autorizzato a disporre erogazioni straordinarie agli agenti, in attività al tempo dell'evento, esclusi dalla copertura del rischio che non hanno diritto ad usufruire delle prestazioni previste dalla polizza assicurativa, ai pensionati – anche non in attività – alla data della presentazione della domanda ed a vedovi/e od orfani/e minorenni di iscritti in attività o pensionati al momento del decesso.

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso di uno dei requisiti di seguito riportati:

- a. Essere agente, con un'anzianità contributiva di almeno 5 anni al 31/12/2005 ed un conto previdenziale non inferiore a Euro 1.250,00, incrementato da versamenti obbligatori afferenti agli anni **2003, 2004 e 2005**;
- b. Essere pensionato ENASARCO per vecchiaia, inabilità permanente o invalidità permanente parziale con un conto previdenziale attivato ed incrementato dopo il pensionamento;
- c. Essere pensionato ENASARCO per vecchiaia, inabilità permanente o invalidità permanente parziale, anche non essendo più in attività;
- d. Essere vedovo od orfano minorenne di iscritti ENASARCO, in attività al momento del decesso, che siano titolari presso la Fondazione di un conto previdenziale o siano in attesa di assegnazione del trattamento pensionistico di reversibilità.

L'erogazione straordinaria, tenuto conto della situazione economica del richiedente, potrà essere concessa per:

- a. Spese di rilevante entità (con esclusione di quelle per cure odontoiatriche) per malattie gravi, ricoveri o infortuni occorsi al richiedente o ad un suo familiare;
- b. Spese funerarie documentate, relativamente al decesso del coniuge convivente o dei figli a carico;
- c. Particolari situazioni di stato di bisogno.

Le suddette erogazioni possono essere concesse entro il limite di Euro 3.000,00.

Per casi più gravi potranno essere decisi, dal Consiglio di Amministrazione, interventi assistenziali fino a Euro 7.000,00.

### ART.2 – DOCUMENTAZIONE

Le richieste, redatte anche sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), sottoscritte dall'avente titolo o da chi lo rappresenti legalmente e corredate della documentazione di cui al successivo comma, dovranno essere inoltrate, esclusivamente a mezzo raccomandata, alla Fondazione ENASARCO – Unità Servizi agli Iscritti/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Alla domanda dovrà essere allegata, oltre alla documentazione della spesa sostenuta (fattura o copia autenticata della stessa), la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), attestante la situazione reddituale complessiva lorda del nucleo familiare dell'avente titolo nell'anno precedente la richiesta.

Nella dichiarazione dovrà, altresì, essere precisato che per la spesa sostenuta, debitamente documentata ed inviata alla Fondazione, il richiedente non avrà diritto a rimborsi da altre autorità, enti, associazioni o istituti di assicurazione; nel caso di diritto a rimborso anche parziale dovrà essere indicata l'entità.

### **ART.3 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI N. 5 PREMI PER TESI DI LAUREA - IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E DI PREVIDENZA ENASARCO - ANNO 2007

### ART.1 - OGGETTO

Al fine di incentivare studi e ricerche originali su materie che interessino la professione di agente, la Fondazione ENASARCO bandisce un concorso per l'assegnazione di n. 5 premi per tesi di laurea, dell'importo di Euro 2.600,00 ciascuno.

Le tesi sul contratto di agenzia o sulla previdenza integrativa Enasarco dovranno essere state discusse da concorrenti laureatisi in Università statali o riconosciute dallo Stato italiano nell'anno accademico **2005/2006**.

### ART.2 – MODALITA'

I concorrenti dovranno aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 100/110 ed essere:

- a. Figli degli agenti in attività che siano titolari presso la Fondazione di un conto previdenziale;
- b. Figli dei pensionati ENASARCO;
- c. Orfani degli agenti che siano stati iscritti alla Fondazione.

Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre **2006** ed abbiano esercitato tale diritto presentando alla Fondazione la domanda di pensione entro il 30 giugno **2007**. Saranno invece considerati pensionati di inabilità o di invalidità permanente parziale soltanto coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il 30 giugno **2007**.

Qualora entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, verrà comunque erogata una sola prestazione.

### ART. 3 – DOMANDE

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), sottoscritte dall'avente titolo e corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4, dovranno essere inoltrate, entro il 30 giugno **2007**, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione), alla Fondazione ENASARCO – Unità Servizi agli Iscritti/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

### ART. 4 – DOCUMENTAZIONE

Alle domande di partecipazione dovranno essere allegate:

- a. Una copia della tesi discussa;
- b. La dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), da cui risulti la data del conseguimento della laurea, il voto della stessa e la composizione del nucleo familiare.

### ART. 5 - COMMISSIONE

La Commissione aggiudicatrice, nominata dal Presidente della Fondazione ENASARCO, sarà composta, oltre che dal Presidente stesso, dal Direttore Generale, da tre Consiglieri di

Amministrazione, da un esperto e da un funzionario della Fondazione con funzioni di segretario.

#### **ART. 6 - VALUTAZIONE**

La Commissione stilerà una graduatoria tra i candidati, mediante assegnazione di un punteggio in centesimi.

Il punteggio terrà conto di quanto segue:

- a. Voto di laurea conseguito;
- b. Contenuti della tesi.

A parità di votazione costituiranno, nell'ordine, titoli di preferenza nell'assegnazione dei premi:

1. Lo stato di orfano di entrambi i genitori;
2. Lo stato di orfano di uno dei genitori;
3. L'anzianità di iscrizione all'ENASARCO dell'agente o del pensionato;
4. L'appartenenza a famiglia numerosa.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

#### **ART.7 - GRADUATORIA**

I premi verranno assegnati con delibera del Presidente della Fondazione, secondo la graduatoria stilata dalla Commissione di cui al precedente art.6.

L'Unità Servizi agli Iscritti/PIP provvederà a comunicare ai vincitori l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it).) e la modalità per l'acquisizione del premio.

#### **ART.8 - DIVULGAZIONE**

La Fondazione si riserva la facoltà di pubblicare e di divulgare le tesi di laurea vincitrici, senza corrispettivo.

#### **ART.9 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.



## REGOLAMENTO PER I SOGGIORNI IN LOCALITA' CLIMATICHE - ANNO 2007

### ART.1 – OGGETTO

Le richieste di ammissione ai soggiorni climatici della Fondazione ENASARCO, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), corredate dalla documentazione di cui al successivo art.3, dovranno essere inoltrate, entro il termine improrogabile del 15 aprile **2007**, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione) alla Fondazione ENASARCO – Unità Servizi agli Iscritti/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Ciascun iscritto potrà usufruire nel corso dell'anno di una sola prestazione; l'ammissione al soggiorno climatico esclude quella al soggiorno termale.

La durata di ogni turno è di 14 giorni.

### ART.2 – REQUISITI

Ai soggiorni climatici potranno essere ammessi:

- a. Gli agenti che abbiano compiuto il 55° anno di età al 31 dicembre **2006**, in possesso dei seguenti requisiti:
  - Anzianità contributiva di almeno 20 anni, alla data del 31/12/**2005**;
  - Conto previdenziale al 31/12/**2005** non inferiore a Euro 7.750,00;
  - Reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a Euro 37.000,00, percepito nell'anno **2005**.
- b. I pensionati ENASARCO che percepiscono una pensione di vecchiaia, di inabilità permanente o di invalidità permanente parziale, il cui reddito familiare complessivo annuo lordo non sia superiore a Euro 37.000,00.

Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre **2006** ed abbiano esercitato tale diritto presentando alla Fondazione la domanda di pensione entro il 15 aprile **2007**. Saranno invece considerati pensionati di inabilità o di invalidità permanente parziale soltanto coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il 15 aprile **2007**.

Gli iscritti in possesso dei predetti requisiti, potranno essere ammessi secondo le modalità di seguito indicate:

1. Reddito familiare complessivo annuo lordo fino a Euro 6.500,00; a titolo gratuito;
2. Reddito familiare complessivo annuo lordo da Euro 6.500,01 a Euro 13.000,00; con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 50% dell'intera spesa che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera;
3. Reddito familiare complessivo annuo lordo oltre Euro 13.000,00; con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 70% dell'intera spesa che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera.

### ART.3 – DOCUMENTAZIONE

Gli iscritti dovranno allegare alla domanda di ammissione al soggiorno climatico, la seguente documentazione:

- a. Il certificato medico redatto sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)).  
Il certificato dovrà essere compilato in ogni sua parte dal medico curante, il quale dovrà indicare che il soggetto è:
  - Esente da forme morbose incompatibili con la vita in comune;
  - In condizioni psicofisiche idonee al soggiorno marino o montano.

- b. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), da cui risulti il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell'anno **2005**.
- c. La ricevuta attestante il versamento anticipato della quota di compartecipazione alla Fondazione, se dovuta, a norma dell'art.2.

La corresponsione alla Fondazione della quota di compartecipazione dovrà essere effettuata in anticipo esclusivamente mediante versamento su c/c postale n. 77033009 intestato alla Fondazione ENASARCO - Unità Servizi agli Iscritti /PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 Roma.

I bollettini di versamento, a doppia ricevuta, potranno essere richiesti presso tutti gli Uffici Postali.

Ogni altra forma di pagamento sarà respinta.

#### **ART.4 – MODALITA' DI AMMISSIONE**

L'ammissione al soggiorno climatico è subordinata all'invio di tutta la documentazione di cui al precedente art.3.

Le domande, pertanto, incomplete o prive totalmente e parzialmente della documentazione richiesta verranno automaticamente archiviate, non essendo possibile la regolarizzazione tardiva delle stesse.

L'assegnazione del turno e dell'albergo è disposta dalla Fondazione, tenendo conto delle richieste espresse dall'iscritto, senza esserne vincolata, nei limiti dalla disponibilità dei posti.

Gli iscritti dovranno impegnarsi ad accettare spostamenti di turno e/o di albergo.

L'ammissione o l'esclusione al soggiorno saranno comunicate all'interessato.

#### **ART.5 – PARTECIPAZIONE**

Gli ammessi al soggiorno sono tenuti a dare immediata conferma della loro partecipazione alla direzione dell'albergo, non appena ricevuta la lettera di ammissione o, comunque, non oltre il 7° giorno precedente l'inizio del turno.

In caso di mancata comunicazione, non sarà assicurata la sistemazione nell'albergo assegnato.

Gli stessi dovranno contestualmente precisare alla direzione dell'albergo se il soggiorno verrà effettuato in stanza singola, doppia o multipla.

Per l'uso della camera singola gli ammessi dovranno corrispondere direttamente alla struttura alberghiera una maggiorazione della tariffa del 5%.

Gli ammessi che, per giustificati motivi, non possano partecipare al soggiorno climatico dovranno darne comunicazione (esclusivamente con telegramma) alla struttura alberghiera ed alla Fondazione ENASARCO - Unità Servizi agli Iscritti /PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 Roma, almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno, restituendo la lettera di ammissione. Nel caso in cui il telegramma di rinuncia non pervenga alla Fondazione 20 giorni prima dell'inizio del turno, agli ammessi sarà applicata una penale pari al 50% della quota di compartecipazione stabilita dall'art.2.

## FONDAZIONE • ENASARCO

La quota di compartecipazione sarà restituita integralmente, salvo eventuale penale, nel caso in cui la rinuncia non pervenga entro il 20 giorni prima dell'inizio del turno, qualora il ritardo sia determinato dai seguenti motivi debitamente documentati:

- ricovero ospedaliero o malattia;
- gravi eventi familiari.

La quota di compartecipazione sarà restituita totalmente, qualora la domanda sia respinta dalla Fondazione per mancanza di posti disponibili o dei requisiti previsti dall'art.2.

Gli ammessi che per sopraggiunta infermità o altra causa interrompessero il soggiorno, oltre alla perdita della quota di compartecipazione versata non potranno accedere, nel corso dell'anno, ad altri turni nella stessa o in altre località.

La quota di compartecipazione sarà rimborsata dopo la conclusione dei turni di soggiorno.

### **ART.6 – ASSEGNAZIONE TURNO**

Gli ammessi al soggiorno climatico dovranno presentarsi presso l'albergo assegnato il primo giorno del turno fissato, muniti di lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione.

Eventuali lievi ritardi dovranno essere tempestivamente comunicati alla direzione dell'albergo e con la stessa concordati.

Le richieste di partecipazione ad un turno diverso da quello assegnato dovranno essere presentate esclusivamente alla Fondazione che potrà accoglierle, nei limiti della disponibilità dei posti, per i seguenti motivi debitamente documentati:

- ricovero ospedaliero o malattia;
- gravi eventi familiari.

### **ART.7 – ACCOMPAGNATORE**

Gli ammessi al soggiorno climatico che desiderassero farsi accompagnare, dopo aver ricevuto la relativa lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, in cui è specificata l'assegnazione del turno e dell'albergo, dovranno prendere accordi diretti con la direzione della struttura alberghiera.

L'accompagnatore(o gli accompagnatori) non potrà essere ospitato, presso l'albergo assegnato, senza il preventivo accordo con la direzione della struttura alberghiera.

Per l'accompagnatore(o gli accompagnatori), ospitato nella medesima stanza, la quota, a totale carico di quest'ultimo, sarà pari a quella praticata alla Fondazione per l'intero turno di soggiorno, maggiorata del 10%.

Lo stesso,( o gli stessi) pertanto, dovrà versare direttamente alla direzione dell'albergo la quota indicata e le eventuali spese relative ai servizi non convenzionati.

### **ART.8 – CONDIZIONI DI TRATTAMENTO**

Gli ammessi potranno prendere visione delle condizioni di trattamento previste dalla convenzione stipulata dall'ENASARCO presso la direzione dell'albergo, fin dal momento dell'arrivo.

Gli ammessi dovranno corrispondere direttamente alla direzione della struttura alberghiera le eventuali spese relative ai servizi non convenzionati e la maggiorazione prevista per l'eventuale uso della camera singola.

**ART.9 – SPESE A CARICO**

Sono a completo carico dei partecipanti le spese di viaggio e tutti gli altri costi relativi ai servizi non convenzionati.

**ART.10 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione. In originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.



## REGOLAMENTO PER I SOGGIORNI TERMALI - ANNO 2007

### ART.1 – OGGETTO

Le richieste di ammissione ai soggiorni termali della Fondazione ENASARCO, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), corredate dalla documentazione di cui al successivo art.3, dovranno essere inoltrate, entro il termine improrogabile del 15 aprile **2007**, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione) alla Fondazione ENASARCO – Unità Servizi agli Iscritti/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Ciascun iscritto potrà usufruire nel corso dell'anno di una sola prestazione; l'ammissione al soggiorno termale esclude quella al soggiorno climatico.

La durata di ogni turno è di 14 giorni.

Gli iscritti dovranno impegnarsi ad accettare spostamenti, di turno e/o di albergo.

Gli iscritti non saranno ammessi ai soggiorni termali qualora abbiano già partecipato ad analoghe prestazioni negli ultimi cinque anni consecutivi.

Saranno tuttavia ammessi, senza tale limitazione, gli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età, entro il 15 aprile **2007**.

Potrà, comunque, essere concessa una deroga per coloro che non abbiano compiuto il 65° anno di età, compatibilmente con la disponibilità dei posti ed il previo giudizio favorevole del medico fiduciario della Fondazione, qualora gli stessi effettuino il versamento, in anticipo, dell'intera tariffa praticata all'ENASARCO, per la retta alberghiera.

### ART.2 – REQUISITI

Ai soggiorni termali potranno essere ammessi, nei limiti dei posti disponibili, secondo le modalità elencate:

- 1) I pensionati ENASARCO che percepiscono una pensione di vecchiaia, di inabilità permanente o invalidità permanente parziale aventi i seguenti requisiti:
  - a. con pensione annua lorda non superiore ad Euro 5.000,00, a titolo gratuito, nei periodi di bassa stagione;
  - b. con pensione annua lorda da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00, con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 30% della spesa che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera;
  - c. con pensione annua lorda superiore ad Euro 10.000,00, con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 50% della spesa che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera.
- 2) Gli agenti iscritti alla Fondazione aventi i seguenti requisiti:
  - a. Anzianità contributiva di almeno 5 anni alla data del 31/12/**2005**;
  - b. Titolarità di conto previdenziale che presenti alla data del 31/12/**2005** un saldo attivo, per versamenti obbligatori, non inferiore a Euro 2.600,00, risultante dall'estratto conto esercizio **2005**;
  - c. Conto di previdenza incrementato esclusivamente con versamenti obbligatori riferiti agli anni **2004** e **2005**.

## FONDAZIONE • ENASARCO

Gli agenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2) dovranno effettuare un versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 50%, dell'intera spesa che l'ENASARCO dovrà sostenere per la retta alberghiera.

Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre **2006** ed abbiano esercitato tale diritto presentando alla Fondazione domanda di pensione entro il 15 aprile **2007**. Saranno invece considerati pensionati di inabilità o di invalidità permanente parziale soltanto coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il 15 aprile **2007**.

Le domande tendenti ad ottenere l'ammissione ai turni di alta stagione, potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità dei posti, ma dovranno comunque essere corredate dall'attestazione del versamento anticipato alla Fondazione, pari al 60% dell'intera spesa che l'ENASARCO dovrà sostenere per la retta alberghiera.

### ART.2 bis – AMMISSIONE

Per coloro che volessero accedere agli alberghi di categoria "lusso o extra lusso", la Fondazione concorrerà fino alla misura massima di Euro 700,00, nei limiti dei posti disponibili e nel rispetto dei parametri prefigurati nel precedente art. 2.

### ART.3 – DOCUMENTAZIONE

Gli iscritti dovranno allegare, alla domanda di ammissione al soggiorno termale, la seguente documentazione:

a. Il certificato medico redatto sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)).

Il certificato dovrà essere compilato in ogni sua parte dal medico curante, il quale dovrà indicare:

- La diagnosi dell'affezione per la quale viene richiesto il soggiorno termale;
- La località termale consigliata;
- Il tipo di cura termale prescritta.

b. La ricevuta attestante il versamento anticipato della quota di compartecipazione alla Fondazione, se dovuta, a norma degli artt.2 e 2 bis.

La corresponsione alla Fondazione della quota di compartecipazione dovrà essere effettuata in anticipo esclusivamente mediante versamento sul c/c postale n. 77033009 intestato alla Fondazione ENASARCO - Unità Servizi agli Iscritti/PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 ROMA.

I bollettini di versamento, a doppia ricevuta, potranno essere richiesti presso tutti gli Uffici Postali.

Ogni altra forma di pagamento sarà respinta.

### ART.4 – MODALITA' DI AMMISSIONE

L'ammissione al soggiorno termale è subordinata all'invio di tutta la documentazione di cui al precedente art.3 ed al giudizio favorevole del medico fiduciario della Fondazione.

Le domande, pertanto, incomplete o prive totalmente e parzialmente della documentazione richiesta verranno automaticamente archiviate, non essendo possibile la regolarizzazione tardiva delle stesse.

L'assegnazione del turno e dell'albergo è disposta dalla Fondazione, tenendo conto delle richieste espresse dall'iscritto, senza esserne vincolata, nei limiti delle disponibilità.

Gli iscritti dovranno impegnarsi ad accettare spostamenti di turno e/o di albergo.

L'ammissione o l'esclusione al soggiorno saranno comunicate all'interessato.

#### **ART.5 – CERTIFICATI MEDICI**

L'iscritto, dopo aver ricevuto dalla Fondazione ENASARCO la lettera di ammissione, dovrà farsi rilasciare dal medico curante, in convenzione A.S.L., la prescrizione della cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale e prendere immediati accordi con le terme.

In mancanza di quanto previsto al precedente comma, le spese per la cura dovranno essere sostenute dall'interessato.

#### **ART.6 – PARTECIPAZIONE**

Gli ammessi al soggiorno sono tenuti a dare immediata conferma della loro partecipazione alla direzione dell'albergo, non appena ricevuta la lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, almeno 7 giorni prima dell'inizio del turno.

In caso di mancata comunicazione, non sarà assicurata la sistemazione nell'albergo assegnato.

Gli stessi dovranno contestualmente precisare se il soggiorno verrà effettuato in stanza singola, doppia o multipla.

Per l'uso della camera singola gli interessati dovranno corrispondere direttamente alla struttura alberghiera una maggiorazione della tariffa del 5%. *Per gli alberghi "lusso e extra lusso" di cui all'art.2 bis, verrà pubblicata sul sito della Fondazione la relativa tabella.*

Gli ammessi che, per giustificati motivi, non possano partecipare al soggiorno termale, dovranno darne comunicazione (esclusivamente con telegramma) alla struttura alberghiera assegnata ed alla Fondazione ENASARCO - Unità Servizi agli Iscritti /PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 Roma, almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno, restituendo esclusivamente a mezzo posta la lettera di ammissione.

La quota di compartecipazione versata sarà rimborsata agli ammessi, a conclusione dei turni di soggiorno.

Nel caso in cui il telegramma di rinuncia non pervenga alla Fondazione almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno, agli ammessi sarà applicata una penale pari al 50% della quota di compartecipazione stabilita dagli artt.2 e 2 bis.

La quota di compartecipazione versata sarà integralmente restituita, salvo eventuale penale, nel caso in cui la rinuncia non pervenga almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno, qualora il ritardo debitamente documentato sia dovuto a:

- Ricovero ospedaliero o malattia;
- Gravi eventi familiari.

La quota di compartecipazione versata sarà totalmente restituita agli ammessi, qualora la domanda sia respinta dalla Fondazione per mancanza di posti disponibili o dei requisiti previsti dall'art. 2.

## **ART.7 – ASSEGNAZIONE TURNO**

Gli ammessi al soggiorno termale dovranno presentarsi presso l'albergo assegnato, muniti di lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, all'inizio del turno.

Eventuali lievi ritardi dovranno essere tempestivamente comunicati alla direzione dell'albergo e con la stessa concordati.

Le richieste di partecipazione ad un turno diverso da quello assegnato dovranno essere presentate, esclusivamente alla Fondazione, che potrà accoglierle, nei limiti della disponibilità dei posti, per i seguenti motivi debitamente documentati:

- Ricovero ospedaliero o malattia;
- Gravi eventi familiari.

## **ART.8 – ACCOMPAGNATORE**

Gli ammessi al soggiorno termale che desiderassero farsi accompagnare, dopo aver ricevuto la relativa lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, in cui è specificata l'assegnazione del turno e dell'albergo, dovranno prendere accordi diretti con la direzione della struttura alberghiera.

L'accompagnatore(o gli accompagnatori) non potrà essere ospitato, presso l'albergo assegnato, senza il preventivo accordo con la direzione della struttura alberghiera.

Per l'accompagnatore(o gli accompagnatori), ospitato nella medesima stanza, la quota, a totale carico di quest'ultimo, sarà pari a quella praticata alla Fondazione dalla struttura alberghiera per l'intero turno di soggiorno, maggiorata del 10%.

Lo stesso,(o gli stesso) pertanto, dovrà versare direttamente alla direzione dell'albergo la quota indicata e le eventuali spese relative ai servizi non convenzionati.

## **ART.9 – CONDIZIONI DI TRATTAMENTO**

Gli ammessi potranno prendere visione delle condizioni di trattamento previste dalla convenzione stipulata dall'ENASARCO presso la direzione dell'albergo, fin dal momento dell'arrivo.

Ogni ammesso al soggiorno termale sarà sottoposto a visita medica dai sanitari dello stabilimento termale, al fine di accertare le condizioni fisiche generali.

L'ammesso che, dovrà immediatamente lasciare il soggiorno, oltre a perdere la quota di compartecipazione versata, non potrà accedere, nel corso dell'anno, ad altri turni nella stessa o in altre località, nei seguenti casi:

- Accertate controindicazioni a qualsiasi cura termale;
- Prescrizione medica successiva di una cura termale diversa da quella autorizzata dal medico fiduciario della Fondazione.

Gli ammessi che per sopraggiunte infermità od altra causa, dovessero interrompere il soggiorno, oltre alla perdita della quota di compartecipazione versata, non potranno accedere, nel corso dell'anno, ad altri turni nella stessa o in altre località.

## **ART.10 – DICHIARAZIONE**

A conclusione del soggiorno i partecipanti hanno l'obbligo di consegnare all'albergo, presso il quale sono stati ospitati, una dichiarazione rilasciata dall'azienda termale che attesti l'avvenuta effettuazione della terapia termale, prevista dal Servizio Sanitario Nazionale.

### **ART.11 – RIMBORSO RETTA**

La Fondazione richiederà agli ammessi il rimborso della retta corrisposta dall'ENASARCO all'albergo per il soggiorno termale usufruito nei seguenti casi:

- Se hanno effettuato cure termali in località diversa da quella assegnata dalla Fondazione;
- Se non hanno presentato all'albergo, presso il quale sono stati ospitati, la dichiarazione prevista dall'art.10.

### **ART.12 - SPESE A CARICO**

Sono a completo carico dei partecipanti le spese di viaggio e tutti gli altri costi relativi ai servizi non convenzionati.

### **ART.13 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione, in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti. L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.

